



COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Città Metropolitana di Milano

Via Umberto Giordano n° 3 – 20092 – Tel. 02/66023.1
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780967 – Fax 02/66023445

Settore Energia e Mobilità – UdP Mobilità e Trasporti

**Progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di nuove
pavimentazioni stradali:**

**Diramazione senza toponimo da S.S. 36 a rotatoria via
Fratelli Gracchi, via Margherita De Vizzi Viganò (tratti),
via Ciro Menotti (uscita da S.S. 36 per rotatoria via
Panfilo Castaldi), via Federico Engels (tratto), via
Risorgimento (tratti), via Valle D'Aosta**

SCHEMA DI CONTRATTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Luigi Fregoni
.....

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Matteo Mario Ghezzi
.....

I PROGETTISTI

Geom. Giancarlo Meneghetti
.....

Ing. Vladimiro Visco Gilardi
.....

Arch. Antonella Gallucci
.....

Settembre 2018

DISPOSIZIONI DIRETTE A REGOLARE IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E IMPRESA

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
- R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del Codice dei contratti e agli artt. 9 e 10 del Regolamento generale;
- D.lgs. n. 81/2008: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'art. 196 del Regolamento generale;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli artt. da 60 a 96 del Regolamento generale.

DEFINIZIONI

Nel presente Schema di contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE:** Comune di Cinisello Balsamo;
- b) **ESECUTORE/OPERATORE:** la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in g.e.i.e., incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto del Contratto;
- c) **SCHEMA DI CONTRATTO:** il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori da un punto di vista normativo;
- d) **ELENCO PREZZI:** il documento contenente i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore (dedotto quindi il ribasso d'asta offerto dall'Operatore):
 - ai fini della contabilizzazione dei lavori;
 - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione del contratto.
- e) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** il documento contenente la descrizione delle lavorazioni e le specificazioni delle prescrizioni tecniche;
- f) **PIANI DI SICUREZZA:** i documenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008.

CAPO I – OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente progetto definitivo/esecutivo ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di nuove pavimentazioni stradali e ripristini stradali nelle seguenti strade: **Diramazione senza toponimo da S.S. 36 a rotatoria via Fratelli Gracchi, via Ciro Menotti (uscita da S.S. 36 per rotatoria via Panfilo Castaldi), via Federico Engels (tratto), via Margherita De Vizzi Viganò (tratti), via Risorgimento (tratti), via Valle D'Aosta**, secondo quanto specificato negli elaborati del progetto esecutivo posti a base d'appalto e nel presente Schema di contratto.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e collaudabile, secondo le condizioni stabilite dal presente documento, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello a base di gara e il contratto sarà stipulato:
 - a misura, mediante percentuale unica di ribasso "R" che il concorrente ritiene di poter applicare a tutti i prezzi di elenco prezzi posto a base di gara.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dei lavori a misura compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ammonta a euro **403.039,53**, come risulta dal seguente prospetto:

a	Importo complessivo dei lavori a misura	403.039,53
b	Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	8.600,00
c	Importo lavori soggetto a ribasso d'asta: (a-b)	394.439,53

2. L'importo delle opere è diviso nelle diverse specie di lavori nel modo seguente:

<i>Designazione delle varie specie di lavori</i>	Importi	Percentuale
OPERE STRADALI - CAT. OG 3 compreso costi per la sicurezza	376.986,00	93,50 %
SEGNALETICA STRADALE - CAT. OS 10	26.053,53	6,50 %
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	403.039,53	100,00 %

Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e altre categorie di lavori

1. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, del Regolamento generale e dell'art. 12, comma 2 della Legge n. 80/2014 i lavori che formano oggetto dell'appalto appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:

Categoria prevalente

<i>Designazione delle varie specie di lavori</i>	<i>Categoria</i>	€	Percentuale
OPERE STRADALI compreso costi per la sicurezza	OG3	376.986,00	93,50 %

Categorie scorporabili o subappaltabili nei termini di legge

<i>Lavori</i>	<i>Categoria</i>	€	Percentuale
SEGNALETICA STRADALE	OS10	26.053,53	6,50 %

CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 4 – Principali norme regolatrici dell'appalto

1. Per l'attuazione dei lavori in oggetto si fa espresso riferimento a tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, e in particolare:
 - Codice dei contratti, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
 - D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore in via transitoria, ai sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
 - Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;
 - D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - Nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.

Art. 5 – Condizioni d'appalto

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Schema di contratto implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la situazione fondiaria e lo stato di fatto delle opere esistenti, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), l'esistenza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto e sul ribasso d'asta offerto.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto, prima dell'offerta, di tutti i fatti che possano influire sugli oneri relativi al presente Schema di contratto e al Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto per danni cagionati da forza maggiore.

2. Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore dichiara:
 - a) di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato le località interessate dai lavori e di avere accettato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
 - b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
 - c) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze e gli elementi che influiscono tanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
 - d) di aver considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
 - e) di aver considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori;
 - f) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
 - g) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
 - h) che l'Appaltatore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni e la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni;
 - i) implicitamente di avere la possibilità e i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza, economicità e buona tecnica esecutiva, fatta salva comunque tempestiva comunicazione alla Direzione dei Lavori, altresì, secondo le determinazioni insindacabili assunte dal Responsabile Unico del Procedimento sentito il progettista e il Direttore dei Lavori.
2. In caso di norme dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni dello Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto

2. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
 - Relazione generale tecnico descrittiva;
 - Schema di contratto;
 - Capitolato Speciale d’Appalto;
 - Elenco prezzi unitari;
 - Computo metrico estimativo;
 - Tabella dell’incidenza percentuale della manodopera (art. 39 D.P.R. n. 207/2010);
 - Elaborati grafici:
 - TAV. 1 – Diramazione senza toponimo;
 - TAV. 2 – Via Ciro Menotti (tratto);
 - TAV. 3 – Via Federico Engels (tratto);
 - TAV. 4 – Via Margherita De Vizzi Viganò (tratto);
 - TAV. 5 – Via Risorgimento (tratti);
 - TAV. 6 – Via Valle D’Aosta
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (*comprensivo della stima dei costi per la sicurezza e il fascicolo tecnico contenente le informazioni utili ai fini della preventivazione e protezione dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori*);
 - Piano Operativo di Sicurezza;
 - Cronoprogramma dei lavori;
 - Polizze di garanzia;
 - Patto d’Integrità approvato dal Comune di Cinisello Balsamo.
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del Capitolato generale d’appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;
 - il Codice dei contratti;
 - il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - D.M. n. 49/2018;
 - il D.lgs. n. 81/2008, con i relativi allegati.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Schema di contratto; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

Art. 8 – Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione l'art. 48 e gli ulteriori articoli di riferimento del Codice dei contratti.

Art. 9 – Rappresentanza dell'Appaltatore

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante eventuali variazioni del proprio domicilio legale rispetto a quello indicato alla presentazione dell'offerta di gara, indirizzo ove la Stazione appaltante e il Direttore dei Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. L'appaltatore ha l'obbligo altresì, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, di comunicare per iscritto il nominativo del proprio rappresentante. Nel caso, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE

Art. 10 – Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti e in conformità al D.M. n. 31/2018, agli offerenti è richiesta una "garanzia provvisoria", con le modalità e alle condizioni di cui al bando e al disciplinare di gara.

Art. 11 – Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti, è richiesta una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione a titolo di "garanzia definitiva", pari al 10% dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da uno dei soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, in conformità allo schema tipo 1.2 (1.2.1 nel caso di più garanti) e relative schede tecniche allegati al D.M. n. 31/2018, nonché al Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dal Codice dei contratti, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 103 comma 10 del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore economico che segue nella graduatoria.

Art. 12 – Riduzione delle garanzie

1. Per la riduzione delle garanzie si applica quanto previsto dall'art. 93 comma 7 e dall'art. 103 comma 1 ultimo periodo del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 13 – Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, polizza di assicurazione per un massimale corrispondente all'importo di contratto, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma deve altresì, assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari euro 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi

all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

2. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
3. In relazione alle garanzie assicurative di cui al presente articolo, le franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia delle garanzie di cui al presente articolo nei confronti della Stazione Appaltante.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 – Variazioni delle opere progettate

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del Codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei Lavori sentito il Responsabile Unico del Procedimento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione dei Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 15 – Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto dei lavori oggetto dell'appalto, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori o omissioni della progettazione.
3. Ai fini del presente articolo, ai sensi di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Art. 16 – Disposizioni particolari relative all'Elenco prezzi unitari e nuovi prezzi applicabili ai lavori

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal Contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - desumendoli dall'elenco prezzi unitari di cui all'art. 7 del presente Schema di contratto;
 - raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel Contratto;
 - quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Esecutore, e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l'Esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 17 – Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 18 – Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 19 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti e all'art. 100 del D.lgs. n. 81/2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato D.lgs. n. 81/2008.
2. **I costi della sicurezza stabiliti dalla Stazione Appaltante, non soggetti a ribasso d'asta, restano comunque fissi e invariabili.**
3. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
 - alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
 - alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
4. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiamare per iscritto l'Appaltatore al rispetto della normativa antinfortunistica e al Piano di Sicurezza. In caso di accertato inadempimento degli obblighi in materia di sicurezza nei cantieri, lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previa comunicazione al Committente, dovrà richiedere l'intervento degli Enti preposti alla sorveglianza. Il Committente potrà procedere alla messa in mora finalizzata all'eventuale risoluzione del contratto.

Art. 20 – Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione o comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza è redatto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
3. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i Piani Operativi di Sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani Operativi di Sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008, il Piano Operativo di Sicurezza non è necessario per gli Operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti Operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.lgs. n. 81/2008.

5. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Art. 21 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e seguenti del D.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti negli allegati della medesima norma.
2. L'Impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del Committente o del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei Contratti Collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC). L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.

CAPO VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 22 – Subappalto e subcontratti

1. L'eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 105 del Codice dei contratti e non può superare la quota del 30 (trenta) per cento dell'importo complessivo del Contratto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi della normativa di riferimento, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dalla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata; a tale scopo, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione sopraindicata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - e) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto. L'Affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - f) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - g) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - h) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i, in coerenza con il Piano di Sicurezza presentato dall'Appaltatore.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può

subappaltare a sua volta i lavori.

6. Se l'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del D.lgs. n. 276 del 10/09/2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
 - a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
7. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. La Stazione Appaltante, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 23 – Pagamento dei subappaltatori cottimisti

1. Per quanto riguarda il pagamento dei subappaltatori si applicano le disposizioni di riferimento contenute nell'art. 105 del Codice dei contratti.
2. La Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all'Appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nei casi indicati al comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti.
3. In caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, la liquidazione e la fatturazione delle spettanze dovute a tali soggetti, avverrà secondo la procedura e con le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante.
4. Anche nel caso di pagamento diretto, a norma del comma 13 dell'art. 105 del Codice dei contratti, del subappaltatore, o del cottimista, o del prestatore di servizi, o del fornitore di beni o lavori, l'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto del subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dei lavori subappaltati.

CAPO VII – MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 24 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da Ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata. La Stazione Appaltante dispone il pagamento a valere sulle ritenute, di quanto dovuto per inadempienze accertate degli Enti competenti che ne richiedono il pagamento nelle forme di legge.
3. A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante opera una ritenuta dello 0,50 per cento all'emissione di ogni certificato di pagamento. Tale ritenuta è liquidata sul conto finale dopo l'approvazione del Collaudo provvisorio, o del Certificato di Regolare Esecuzione nei casi previsti dalla legge, previa verifica di assenza delle inadempienze verso gli Enti previdenziali, assicurativi e nei casi previsti, la cassa edile.

Art. 25 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Committente ha diritto di risolvere il contratto, oltre che nei casi di cui all'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso in cui l'Esecutore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti punti:
 - mancata sottoscrizione del contratto d'appalto e/o mancato avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini indicati negli ordini di lavoro per 5 volte anche non consecutive;
 - inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione Lavori circa i tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dai provvedimenti stessi;
 - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al dieci per cento dell'importo del Contratto;
 - sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - affidamenti in subappalto in carenza della autorizzazione del Committente;
 - affidamenti in sub affidamento in carenza del controllo del Committente;
 - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.lgs. n. 81/2008 o ai Piani di Sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza;

- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs n. 81/2008;
 - violazione o mancata esecuzione delle disposizioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010);
 - mancata presentazione delle fatture quietanzate dei subappaltatori nel termine di 20 (venti) giorni dalla formale messa in mora;
 - perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - violazione di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione approvato dal comune di Cinisello Balsamo;
 - ogni altro caso previsto dallo Schema di contratto.
2. Nelle ipotesi sopra previste, la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata R/R o posta elettronica certificata.
 3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 108 del Codice dei contratti e di ogni altra disposizione normativa vigente al riguardo.

Art. 26 – Patto d'Integrità

1. Si intendono espressamente richiamati e incondizionatamente accettati dalle parti, i contenuti previsti nel Patto d'Integrità, ai sensi di quanto previsto nel Piano Triennale Prevenzione Corruzione, approvato dal Comune di Cinisello Balsamo.

Art. 27 – Recesso e risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può recedere in qualunque tempo dal contratto e qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori secondo le modalità previste dall'art. 109 del Codice dei contratti.
2. I casi di risoluzione del contratto sono disciplinati secondo le modalità previste all'art. 108 del Codice dei contratti.

Art. 28 – Ordini della Direzione Lavori

3. Le opere, le prestazioni e le eventuali varianti rispetto al progetto, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
4. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termini di contratto o secondo le regole d'arte, la Direzione dei lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il risarcimento alla Stazione Appaltante dei danni eventuali.
5. L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni in base alle disposizioni del D.P.R. n. 207/2010, per le parti rimaste in vigore.
6. Nessuna variante o aggiunta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
7. L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, a sostituire tutti gli operai che, per fatti, comportamento o negligenza, non sono di gradimento alla Direzione dei Lavori.
8. A richiesta dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori provvederà a dare disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 1659 del Codice Civile. Altresì, rimane in capo all'Appaltatore ogni responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 29 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a formale richiesta scritta da parte dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Esecutore ed entro 30 (trenta) giorni redige il certificato di ultimazione dei lavori. Il Direttore dei Lavori invia il certificato di ultimazione dei lavori al R.U.P. che ne rilascia copia conforme all'Esecutore.
2. In sede di accertamento in contraddittorio di cui al comma precedente, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi di ultimazione dei lavori prevista dall'apposito articolo del presente Schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Ai sensi del D.M. n. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni indicate.
4. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione e guardiania dell'opera; tale periodo cessa con l'approvazione finale del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla normativa di riferimento.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al Direttore dei Lavori le certificazioni e i collaudi tecnici; in tal caso il Direttore dei Lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per l'accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.
6. Il Certificato di Regolare Esecuzione finale attesterà la regolarità della posizione dell'Esecutore nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni.

Art. 30 – Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento in contraddittorio se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla Direzione dei Lavori ai sensi dei commi precedenti.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Schema di contratto.

CAPO IX - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI

Art. 31 – Consegna e inizio dei lavori

1. Dopo la stipulazione del contratto d'appalto, che deve aver luogo nei termini previsti dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori mediante apposito verbale redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Esecutore e sottoscritto dallo stesso per accettazione.
2. Qualora la stipula del contratto non avvenga nei termini sopraindicati per negligenza dell'Appaltatore o lo stesso non provveda alla consegna di tutta la documentazione richiesta e necessaria alla redazione del Contratto e alla stipulazione dello stesso nei tempi anzidetti, la Stazione Appaltante provvederà a sciogliersi da ogni impegno o recedere dal Contratto; inoltre, l'aggiudicazione dell'appalto verrà riaffidata secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento e l'aggravio di costi sostenuti dalla Stazione Appaltante verrà addebitato all'Impresa responsabile dell'inadempienza anzidetta.
3. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.
4. Il Direttore dei Lavori comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
5. Come previsto dal comma 1 del presente articolo, la consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'Esecutore. Dalla data di detto verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori previsto nel presente Schema di contratto.
6. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
7. È altresì facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016, senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
8. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni, decorso inutilmente il quale l'Appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione Appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
9. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito all'area di cantiere, ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.
10. L'Appaltatore dovrà obbligatoriamente iniziare effettivamente i lavori non oltre 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna e in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'importo di aggiudicazione diviso mille; qualora il ritardo superasse 30 (trenta) giorni dalla data del verbale anzidetto la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione, salvo i maggiori danni.

Art. 32 – Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centoottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente anche nel mese di Agosto. Nel caso di fermo cantiere per cause non dipendenti da condizioni meteorologiche, saranno applicate le penali previste al successivo articolo.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto:
 - delle ferie contrattuali;
 - del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori;
 - del tempo per l'impianto e rimozione del cantiere.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 33 – Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per l'esecuzione delle opere previsto nel presente Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori, altresì, la detta penale verrà applicata nel caso di non rispetto della tempistica prevista per le specifiche fasi di lavoro indicate nel cronoprogramma dei lavori.
2. Tanto tutte le penali previste nel presente articolo, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, verranno contabilizzate in detrazione in occasione della redazione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo; altresì, nello stato finale nelle somme a debito dell'Impresa e spetterà insindacabilmente al Responsabile Unico del Procedimento stabilire l'ammontare di dette spese di assistenza.
3. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute nel D.lgs 50/2016.
4. Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale il Responsabile unico del procedimento potrà intimare all'appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandoli almeno dieci giorni per ultimarli; decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione d'ufficio dei lavori.
5. La penale, prevista al comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
 - nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori o cronoprogramma contrattuale.
6. La penale irrogata ai sensi del presente articolo, comma 5, lettera c), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
7. La penale di cui al comma 5, lettera a) e lettera c) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 5, lettera b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
8. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo del presente schema di contratto e capitolato speciale d'appalto in materia di risoluzione del contratto.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 34 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o concordati con questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dallo Schema di contratto;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, i subappaltatori e altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 35 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 18 (diciotto) giorni naturali consecutivi, corrispondenti a circa il 10% dell'importo contrattuale dei lavori, produce la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.
3. Anche in questo caso sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO X - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 36 – Programma di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Prima della data del verbale di consegna, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare alla Direzione dei Lavori un proprio programma dei lavori con allegato grafico che mette in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile e il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione con il programma ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, con il programma della Stazione Appaltante previsto nel progetto, e con i tempi dell'utenza, e deve essere approvato dalla Direzione dei Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
2. Trascorso il predetto termine, senza che la Direzione dei Lavori si sia pronunciata, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Il programma dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario per situazioni impreviste o al fine di favorire la migliore esecuzione dei lavori; altresì nei seguenti casi:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunemente interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
 - f) qualora, per intervenute e impreviste esigenze della Stazione Appaltante o legate a viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la fase di lavorazione prevista.
4. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto delle indicazioni contenute nel cronoprogramma del progetto relativo ai lavori oggetto dell'appalto.
5. Ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo previste dal presente Schema di contratto, si deve tenere conto del rispetto delle soglie previste nel cronoprogramma allegato al progetto approvato dalla Stazione Appaltante, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori.

CAPO XI - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Art. 37 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Per quanto concerne l'esecuzione dei lavori:
 - nei casi previsti dall'art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto compilando il verbale di sospensione secondo le modalità di cui al medesimo art. 107 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016;
 - nei casi previsti dall'art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre il Direttore dei Lavori provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili dandone atto in apposito verbale secondo quanto previsto dal medesimo art. 107 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, se ne fa espressa menzione nel verbale di sospensione e si annotano le riserve sul registro di contabilità: in tal caso si procede alla presenza di due testimoni, i quali sottoscrivono il verbale stesso.
3. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal R.U.P.; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P..
4. La sospensione parziale dei lavori determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.
5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori lo comunica al R.U.P., il quale dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale.
6. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal R.U.P., il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.. Esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
7. Qualora l'Esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il R.U.P. non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'Esecutore può diffidare il R.U.P. a dare le opportune disposizioni al Direttore dei Lavori perchè provveda alla ripresa. La diffida costituisce condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
8. Le contestazioni dell'Esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
9. Il Direttore dei Lavori è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'art. 107 del D.lgs. n. 50/2016.
10. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all'Esecutore alcun compenso o indennizzo.

Art. 38 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Il R.U.P. può disporre la sospensione dei lavori nei casi previsti dall'art. 107 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.
2. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
3. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi,

l'Esecutore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione appaltante si oppone, l'Esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Esecutore negli altri casi.

5. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

CAPO XII – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

Art. 39 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà impiegare materiale di buona qualità ed eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.
2. È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, sia l'Amministrazione che la Direzione dei Lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento generale; egli risponderà pure di tutte le opere da esso eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla rispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia ancora rispetto ai danni che potessero derivare alle parti di costruzioni già eseguite o di terzi o a cose di terzi. Qualunque danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò a carico dell'Appaltatore.
3. Oltre agli oneri generali prescritti dal Regolamento generale e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto, saranno a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri o obblighi:
 - a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali:
 - richiesta al Settore Polizia Locale, prima della consegna dei lavori, dell'ordinanza di occupazione del suolo pubblico;
 - la maestranza, la fornitura, la posa e il ritiro della segnaletica verticale di divieto di sosta (art. 6 comma 4, lettera f del Codice della Strada) per i lavori contrattuali, richiedendo al settore Polizia Locale apposita ordinanza. Il divieto di sosta deve essere reso noto non meno di 48 (quarantotto) ore prima con il prescritto segnale (fig. II.74 e pannello integrativo ZONA RIMOZIONE COATTA mod.II.6m);
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico-sanitari,
 - tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'Impresa stessa e della Direzione dei Lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopraddetti servizi;
 - la fornitura di tutti i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili.
 - b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della Direzione dei Lavori.
 - c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.

- d) La fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermo restando ulteriori e specifiche richieste che potranno essere avanzate dalla Direzione dei Lavori.
- e) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che la Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno dalla Direzione dei Lavori). La Direzione dei Lavori o l'Organo di collaudo possono stabilire che talune prove siano effettuate avvalendosi di Istituti e Laboratori di prova, ufficialmente riconosciuti, con oneri a carico dell'Appaltatore.
- f) La custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, che comunque si verificassero (anche in periodo di sospensione dei lavori), per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'Appaltatore fino alla ultimazione dei lavori.

La custodia del cantiere deve essere affidata a persone provviste della qualifica di "guardia particolare giurata".

L'Appaltatore è obbligato a sostituire, a sua cura e spese, i materiali sottratti, danneggiati e a eseguire la riparazione conseguente.

In particolare per le pavimentazioni bituminose e cementizie e per i giunti di dilatazione, l'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione, fino a collaudo ultimato, rispettando tutte le precauzioni necessarie per non intralciare o rendere pericoloso il traffico, rimanendo comunque tenuto all'osservanza delle norme di legge sulla circolazione e incolumità pubblica, adossandosi ogni responsabilità sia civile che penale.

La manutenzione importa l'obbligo della conservazione della pavimentazione (e quindi degli elementi che ne fanno parte integrante, tipo i giunti di dilatazione) in ottima efficienza, assicurando alla stessa la completa regolarità della sagoma tanto in senso longitudinale quanto in quello trasversale. Gli interventi di manutenzione dovranno essere immediati, a semplice richiesta verbale della Direzione dei Lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro 48 (quarantotto) ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'Appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo poi appena possibile alla sistemazione definitiva.

- g) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

L'Esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali e nei limiti consentiti dal contratto.

Per i soli casi di forza maggiore provocati da eventi eccezionali l'Esecutore deve farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'Esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia dell'Esecutore, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
- e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Esecutore stesso.

I danni riconosciuti per cause di forza maggiore provocati da eventi eccezionali saranno compensati dall'Appaltatore elusivamente a condizione che i lavori siano stati misurati e iscritti nel libretto restando peraltro ferme le disposizioni ivi prescritte per quanto riguarda la negligenza dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Nessun compenso è dovuto per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio.

Nessun indennizzo o maggiore compenso sarà riconosciuto all'Appaltatore per scoscendimenti, le solcature e altri guasti alle scarpe degli scavi e dei rilevati, gli interrimenti degli scavi stessi e delle cunette, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere in ogni caso alle riparazioni e alle attività di ripristino conseguenti ai predetti eventi, a sua cura e spese.

- h) La fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata e/o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici e/o altre segnalazioni luminose richieste dalla Stazione Appaltante, salvo diversa espressa previsione.

L'Amministrazione pertanto rimane sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia.

- i) La protezione delle opere: l'Esecutore dovrà provvedere all'idonea protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante tettoie/coperture provvisorie, di quei lavori le cui operazioni dovranno essere eseguite all'asciutto e/o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento di eventuali danni conseguenti a mancato o insufficiente rispetto della presente prescrizione.
- j) La Direzione del cantiere: l'Appaltatore dovrà affidare, per tutta la durata dei lavori, la direzione del cantiere ad un tecnico abilitato iscritto agli albi professionali, e dovrà altresì assumere tecnici esperti e idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive dell'Ufficio Dirigente.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del Direttore di cantiere e l'accettazione di questi; dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse verificare. Inoltre l'Appaltatore è tenuto a specificare se il Direttore di cantiere svolge anche le mansioni di Responsabile della sicurezza ovvero, se tale compito è stato affidato a un soggetto distinto, l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicarne il nominativo nonché l'accettazione per iscritto da parte dello stesso affidatario.

L'Appaltatore dovrà attenersi ai vigenti Regolamenti Edilizi Comunali e provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle Autorità Amministrative.

- k) La comunicazione immediata alla Stazione Appaltante circa il reperimento/la scoperta, nel corso dei lavori, di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.lgs. n. 42/2004 s.m.i.. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente Autorità. Ai sensi dell'art. 35 del D.M. n. 145/2000 l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.
- l) Fornire alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione in forma scritta tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso e alla manutenzione dell'opera. In particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni durante la realizzazione dell'opera.
- m) Assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
- n) Assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede.
- o) Espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

4. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito; l'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sul tratto di strada oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l'Appaltante, sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.

- b) L'Appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali a uso alloggio e ufficio del personale di direzione e assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori, nonché, durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, provvedere a fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale. L'Appaltatore deve altresì provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e alla installazione degli apprestamenti igienici, di ricovero o altro per gli operai stessi.
 - c) È fatto assoluto divieto all'Esecutore di servirsi dell'opera di personale della Stazione Appaltante.
 - d) L'Esecutore è obbligato a collocare il cartello di cantiere entro 5 (cinque) giorni dalla data del verbale di consegna. Il cartello, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 2,00 m, dovrà essere collocato in sito ben visibile. Per il contenuto, si rimanda alla Circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729 e lo stesso dovrà essere conforme all'art. 30 del Regolamento del Codice della Strada.
 - e) L'Esecutore è obbligato a richiedere l'assistenza delle società di gestione e/o proprietarie dei sottoservizi qualora fossero interrati nella zona interessata dai lavori e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dalle predette Società affinché siano evitati danneggiamenti, senza per questo avanzare richieste di indennizzi o di ulteriori compensi, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori e sulla organizzazione e produttività del cantiere.
 - f) L'Esecutore è obbligato al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
 - g) L'Esecutore è obbligato, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'opera.
 - h) L'Appaltatore è tenuto alla custodia e buona conservazione delle opere fino a collaudo ultimato.
 - i) Alla presentazione alla Direzione dei Lavori dei calcoli statici e disegni esecutivi delle opere in c.a., c.a.p. e strutture metalliche, che eventualmente verranno richiesti, in relazione ad aspetti costruttivi di dettaglio.
 - j) Alle spese per le operazioni del collaudo statico, ove necessario, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086, del D.M. 17 gennaio 2018 e del D.M. 4 maggio 1990 sui ponti, con esclusione delle competenze spettanti al Collaudatore statico che sono a carico dell'Amministrazione.
 - k) L'Appaltatore deve adottare nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza.
 - l) L'Appaltatore deve produrre, dopo la fine lavori, i disegni "as built" delle parti impiantistiche e meccaniche dell'opera eventualmente realizzata. La mancata produzione dei predetti disegni sospende la liquidazione del saldo.
5. In considerazione della situazione viabilistica del Comune di Cinisello Balsamo non è possibile autorizzare lavori o chiusure temporanee della viabilità principale dove vi è il passaggio del trasporto pubblico nelle ore di punta (dalle ore 07:30 alle ore 08:45 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30), pertanto l'Esecutore dovrà pianificare gli interventi tenendo conto di tale situazione. L'onere economico per il fermo cantiere è a totale carico dell'Appaltatore.
6. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo contrattuale.

Art. 40 – Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
- a) il libro giornale dei lavori a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'Impresa Appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato

dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite;
 - d) l'Appaltatore dovrà presentare alla scadenza di ogni mese, all'Amministrazione comunale, copia di tutto il giornale dei lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione fotografica prima dell'inizio dei lavori, alla fine dei lavori e in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
 3. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 27 del D.M. n. 145/2000, ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili all'Appaltatore o in caso di interventi di particolare ed eccezionale urgenza, la Stazione Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta oltre le sottostanti maggiorazioni.
 4. Ferma restando la titolarità dei contratti di fornitura e i relativi oneri economici a carico del Comune, all'Appaltatore è demandato l'incarico di segnalare tempestivamente ai fornitori di energia elettrica, oltre che allo stesso Comune, eventuali guasti o malfunzionamenti, relativamente all'alimentazione elettrica per gli impianti oggetto dell'appalto, e conseguentemente di assistere il Comune con detti fornitori per le procedure amministrative e le fasi esecutive inerenti alla risoluzione dei problemi riscontrati o al soddisfacimento delle nuove esigenze. Analogamente, ferma restando la titolarità dei contratti di fornitura e i relativi oneri economici a carico del Comune, all'Appaltatore è delegato l'incarico di segnalare tempestivamente ai fornitori di servizi di telecomunicazione, oltre che al Comune, eventuali guasti o disfunzioni relativi alle linee e agli apparati di telecomunicazione asserviti ai sistemi oggetto del presente appalto, nonché nuove esigenze connesse ai nuovi impianti o al miglioramento delle funzionalità esistenti, e conseguentemente di assistere il Comune nei rapporti con detti fornitori per le procedure amministrative e le fasi esecutive inerenti all'eliminazione degli inconvenienti o al soddisfacimento delle nuove esigenze.
 5. L'Appaltatore dovrà fornire la necessaria assistenza per il miglioramento della viabilità, ovvero dovrà fornire tempestivamente ogni indicazione utile per migliorare la viabilità in prossimità degli incroci o lungo gli itinerari semaforizzati. In particolare, l'Appaltatore dovrà segnalare le cause (soste abusive o altro) di riduzione di portata delle strade e le situazioni che danneggino le funzionalità dei sistemi di monitoraggio e di governo dei flussi di traffico.
 6. Per tutti gli interventi, l'Appaltatore avrà cura e responsabilità di preavvisare, anche solo verbalmente, il comando della Polizia Locale affinché lo stesso assuma i provvedimenti di propria competenza e dia le direttive e le disposizioni esecutive necessarie per garantire, in ogni momento degli interventi stessi, la totale sicurezza del pubblico transito, decidendo, caso per caso, anche la necessità della contemporanea presenza di agenti di Polizia Locale, atti ad evitare qualsiasi situazione di pericolo.

Art. 41 – Terre e rocce da scavo

1. L'Appaltatore deve provvedere a che tutti i materiali provenienti da scavi siano conferiti alle pubbliche discariche autorizzate o presso centro autorizzato della Provincia a ricevere e trattare specifico codice CER a meno di:
 - riutilizzo presso il sito di produzione;
 - attuare l'attività di recupero rifiuti ai sensi del D.P.R. n. 120/2017.

Per garantire la rintracciabilità del materiale l'impresa esecutrice è tenuta a compilare, per ogni trasporto, la dichiarazione di accettazione e presa in consegna del materiale.

2. L'Esecutore deve comunque attenersi a quanto disciplinato dal D.P.R. n. 120/2017.

Art. 42 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 43 – Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1 giugno 1990, n. 1729/UL, e curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 44 – Manutenzione delle opere sino al collaudo

1. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione e guardiana delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il tempo intercorrente per l'esecuzione del collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito o ordine scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e all'atto del collaudo tutte le opere dovranno apparire in stato di ottima conservazione.

Art. 45 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - le spese contrattuali;
 - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori; ad esclusione della tassa di occupazione suolo pubblico per le sole aree oggetto di lavori e di cantiere, in quanto opere di urbanizzazione realizzate per conto del Comune;
 - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
 - ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge n. 221/2012, l'aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per le pubblicazioni previste dal Codice dei contratti.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO XIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 46 – Lavori a corpo

1. Lavori a corpo (Omissis).

Art. 47 – Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date dalla normativa di riferimento e nell'enunciazione delle singole voci presenti nell'elenco prezzi di progetto; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. Per quanto concerne opere e forniture a misura, la contabilizzazione, avverrà, applicando alle quantità eseguite, i prezzi riportati nell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso.

Art. 48 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dal Direttore dei Lavori.

CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 49 – Anticipazione

1. Per l'anticipazione si applica quanto previsto all'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa sulla base degli schemi di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 12 marzo 2004 n. 123, d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 50 – Pagamenti in acconto e liquidazione costi sicurezza

1. Per la determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d'avanzamento si procederà applicando alle quantità eseguite i prezzi posti a base d'asta, riportati nell'Elenco Prezzi Unitari, al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.
2. L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto mediante certificato di pagamento, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, e delle trattenute contrattuali raggiungono un importo di € **150.000,00**.
3. In sede di redazione dello stato di avanzamento lavori il Direttore dei Lavori verificherà la documentazione relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici inclusa la Cassa Edile.
4. I costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati in percentuale complessiva dei lavori contabilizzati ad ogni stato d'avanzamento.
5. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 3:
 - a) Il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura: «Lavori a tutto il ___/___/_____» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. n. 50/2016, il quale deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
6. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
7. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 54, comma 2;
 - agli adempimenti di cui all'art. 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 67 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
9. Nell'emissione di ogni certificato di pagamento in acconto si procederà alla ritenuta di cui al comma 5 all'art. 30 del Codice dei contratti.

Art. 51 – Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **45 (quarantacinque)** giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere. La rata di saldo potrà essere emessa a condizione che l'Impresa esecutrice abbia consegnato tutta la documentazione di rito richiesta dal Direttore dei lavori e necessaria alla dimostrazione dell'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni previste in contratto (es. dichiarazione di conformità,

certificazioni di resistenza al fuoco, rispondenza dei materiali a norme UNI – CEI ecc. prove strumentali e di laboratorio, e quant'altro richiesto).

2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'Appaltatore dalla data d'invito di presa visione dello stesso formulato da parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata nei termini di legge dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6 del Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del Codice Civile.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi/difetti dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
6. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC regolare da parte dell'impresa.
7. L'appaltatore deve produrre obbligatoriamente, entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori, quanto segue:
 - n. 2 (due) copie (timbrate e firmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori) degli elaborati grafici finali "as built", in formato cartaceo e informatico/digitale, costituenti l'aggiornamento del progetto dei lavori oggetto del contratto e riportanti tutte le varianti apportate in corso d'opera relativamente alle parti architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata;
 - redazione e consegna di tutte le certificazioni, dichiarazioni di conformità, attestazioni, schemi funzionali ed esecutivi degli impianti e/o componenti realizzate, installate e/o fornite;
 - manuali d'uso e di manutenzione e certificati di garanzia delle opere o componenti realizzate, installate o fornite;
 - cataloghi delle componenti installate dell'impianti realizzati richiesti dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante;
 - schede tecniche dei materiali utilizzati richieste dalla Stazione Appaltante;
 - verbali di collaudo eseguiti dal produttore per le componenti degli impianti richieste dal Direttore dei Lavori o dalla Stazione Appaltante;
 - specifici collaudi richiesti dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore o dalla Stazione Appaltante, attestanti la realizzazione e funzionalità a regola d'arte di componenti installate o degli impianti realizzati.

La mancata produzione dei predetti documenti o elaborati grafici sospende la liquidazione della rata di saldo dei lavori.

In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore a quanto previsto nel presente comma, la Stazione Appaltante, al fine di poter garantire l'uso e alla funzionalità dell'opera realizzata, si riserva la facoltà di poter reperire direttamente o tramite il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tutta la documentazione e le certificazioni mancanti, addebitando le relative spese sostenute all'Appaltatore.

Art. 52 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali di ritardo.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
4. Si precisa che sono da considerare estranei al computo dei termini di pagamento:
 - i termini occorrenti per i collaudi, anche parziali, per l'emissione dei certificati di pagamento ecc.;

- i tempi per la verifica di conformità della fornitura o della prestazione, decorso il quale decorre il termine di pagamento;
 - i tempi per le certificazioni obbligatorie;
 - i tempi necessari a verificare l'insussistenza di debiti con l'erario;
 - i tempi necessari ad acquisire le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento;
 - i tempi necessari ad acquisire i contributi pubblici, nel caso in cui questi siano liquidati, previa certificazione di avanzamento dei progetti.
5. L'Operatore, con la stipula del Contratto, accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento (*vedasi Legge 30 Ottobre 2014, n. 161*).

Art. 53 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 28, comma 5, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. L'Operatore, con la stipula del Contratto, accetta la clausola di rinunciare al pagamento degli interessi di mora in presenza di ritardo nel pagamento da parte della P.A., senza nessun diritto ad alcun risarcimento (*vedasi Legge 30 Ottobre 2014, n. 161*).

Art. 54 – Revisione prezzi

1. Il presente appalto non prevede la revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice Civile.
2. Ai prezzi indicati nell'Elenco prezzi unitari di progetto dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto.
3. I predetti prezzi rimangono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

Art. 55 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1 del Codice Civile. Nessuna pretesa l'acquirente o locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..
3. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari dovendo indicare CIG e CUP e utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.

Art. 56 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore e il subappaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i..
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

CAPO XV - CONTROLLI

Art. 57 – Accertamento delle opere

1. Il Direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento alla misurazione delle opere compiute; qualora l'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni e, nel caso egli non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata d'acconto e/o dalla cauzione.
2. In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti e all'emissione dei certificati di pagamento.
3. Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è comunque tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione dei Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla pesatura e manutenzione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato prima del collocamento in opera.
4. Se, per non esser stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le qualità dei lavori compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la stima che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sopportare tutte le spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

Art. 58 – Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Schema di contratto, negli elaborati grafici del progetto e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Schema di contratto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica quanto segue:
 - a) I materiali e i componenti devono essere conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti progettuali, nonché corrispondere alle prescrizioni del Capitolato ed essere della migliore qualità.
 - b) Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 15 (quindici) giorni prima del loro utilizzo, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.
 - c) Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualità. È vietato l'uso di materiali riciclati o usati se non diversamente disposto dal progetto. Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d'uso e manutenzione dovranno essere consegnati, al Direttore dei Lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dello stesso o del Responsabile Unico del Procedimento.
 - d) I materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea e alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto saranno rifiutati dal Direttore dei Lavori in qualunque tempo, con obbligo per l'Esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese (in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile). Ove l'Esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
 - e) I materiali e i componenti possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori.
 - f) L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.
 - g) Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

- h) L'Esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
 - i) Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
 - j) I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Esecutore e sono rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze (il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito).
 - k) Rimangono a carico dell'Esecutore prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato disposte dal Direttore dei Lavori o dall'organo di collaudo finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o componenti e ritenute necessarie dalla Stazione Appaltante.
 - l) I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
 - m) Si applicano altresì gli artt. 16 e 17 del Capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 gennaio 2018 (G.U. Serie Generale n. 42 del 20/02/2018 – Suppl. Ord. n. 8).

CAPO XVI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO

Art. 59 – Collaudo

1. Trovano applicazione l'art. 102 del Codice dei contratti e le parti ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010 (in particolare articoli da 215 a 238).
2. La Stazione Appaltante si riserva di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera.
3. La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori.
4. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, come indicato all'art. 102, comma 3 del Codice dei contratti, assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 (due) mesi dalla scadenza del termine medesimo.
5. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 (venti) giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, relativamente alle riserve e con le conseguenze previste. L'organo di collaudo riferisce al Responsabile Unico del Procedimento sulle singole richieste fatte dall'Esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.
6. La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010, entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo. Con l'atto di approvazione del collaudo la Stazione Appaltante provvederà al pagamento della rata di saldo nei termini di legge, previa presentazione da parte dell'Appaltatore di polizza fidejussoria di pari importo.
7. Il collaudatore potrà ammettere in contabilità variazioni non autorizzate a condizione che si tratti di lavori meritevoli di collaudo, che li riconosca indispensabili all'esecuzione dell'opera, e che siano di ammontare tale che l'importo totale dell'opera, comprensivo delle variazioni, stia entro i limiti delle spese approvate (rif. art. 228 del D.P.R. n. 207/2010).
8. L'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla fine dei lavori, n. 2 (due) copie (timbrate e firmate dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori) degli elaborati grafici finali "as built", in formato cartaceo e informatico/digitale, costituenti l'aggiornamento del progetto dei lavori oggetto del contratto e riportanti tutte le varianti apportate in corso d'opera relativamente alle parti architettoniche, impiantistiche e meccaniche dell'opera realizzata, nonché, prima dell'approvazione del collaudo, tutte le certificazioni e tutta l'ulteriore documentazione richiesta dal Direttore dei Lavori, dal Collaudatore o dalla Stazione Appaltante stessa.
9. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all'atto della visita di collaudo, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal Collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l'Appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal Collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento.
10. Oltre agli oneri di cui all'art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.
11. È facoltà della Stazione Appaltante richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite. In tal caso si provvederà con un collaudo provvisorio per le opere da usare. L'opera potrà essere presa in consegna dalla Stazione Appaltante anche subito dopo l'ultimazione, anche parziale, dei lavori, previo collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella redazione di un verbale di collaudo provvisorio, integrato da un verbale di constatazione e consistenza delle opere; rimarrà tuttavia impregiudicato il giudizio definitivo sull'opera. La consegna si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art. 1667 del Codice Civile per i vizi e le difformità dell'opera per danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte dell'opera, nonché con la garanzia per i gravi difetti di cui all'art. 1669 del Codice Civile.
12. Come già disciplinato nel presente Schema di contratto, sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere effettuata a cura e spese della Impresa appaltatrice, che resta quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel

modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta alle riparazioni resesi necessarie, senza che occorranو particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa. Le riparazioni dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte e nei precisi termini contrattuali.

13. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'Impresa l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si procederà allo svincolo della cauzione definitiva salvo ritenerla in tutto o in parte vincolata a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'impresa non sia dall'Amministrazione ritenuta sufficiente.
14. Nel caso che il certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, nei casi consentiti dall'art. 102 del Codice dei contratti, il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

CAPO XVII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 60 – Controversie

1. La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione Appaltante, in ogni fase di realizzazione dei lavori e al termine degli stessi, dovrà avvenire secondo le procedure indicate dal Codice dei contratti, con le modalità e le procedure definite dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per effetto del presente contratto che non fosse risolta mediante accordo bonario o transazione, ai sensi del Codice dei contratti, sarà deferita esclusivamente all'Autorità Giudiziaria competente. È pertanto esclusa la competenza arbitrale.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art. 209 del Codice dei contratti, si precisa che è esclusa la clausola compromissoria. Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato.

INDICE

ABBREVIAZIONI.....	2
DEFINIZIONI	2
CAPO I – OGGETTO E AMMONTARE DELL’ APPALTO.....	3
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.....	3
Art. 2 – Ammontare dell’appalto	3
Art. 3 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e altre categorie di lavori.....	3
CAPO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ APPALTO.....	4
Art. 4 – Principali norme regolatrici dell’appalto	4
Art. 5 – Condizioni d’appalto	4
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto	5
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto.....	5
Art. 8 – Fallimento dell’ Appaltatore.....	6
Art. 9 – Rappresentanza dell’ Appaltatore	6
CAPO III – CAUZIONI E GARANZIE.....	7
Art. 10 – Garanzia provvisoria	7
Art. 11 – Garanzia definitiva.....	7
Art. 12 – Riduzione delle garanzie.....	7
Art. 13 – Assicurazione a carico dell’impresa.....	7
CAPO IV – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE	9
Art. 14 – Variazioni delle opere progettate	9
Art. 15 – Varianti per errori od omissioni progettuali	9
Art. 16 – Disposizioni particolari relative all’Elenco prezzi unitari e nuovi prezzi applicabili ai lavori	9
CAPO V – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	10
Art. 17 – Norme di sicurezza generali	10
Art. 18 – Sicurezza sul luogo di lavoro	10
Art. 19 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento.....	10
Art. 20 – Piano Operativo di Sicurezza	10
Art. 21 – Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.....	11
CAPO VI – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	12
Art. 22 – Subappalto e subcontratti.....	12
Art. 23 – Pagamento dei subappaltatori cottimisti	13
CAPO VII – MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO	14
Art. 24 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	14
Art. 25 – Clausola risolutiva espressa.....	14
Art. 26 – Patto d’Integrità.....	15
Art. 27 – Recesso e risoluzione del contratto.....	15
Art. 28 – Ordini della Direzione Lavori	15
CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE.....	16
Art. 29 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.....	16
Art. 30 – Presa in consegna dei lavori ultimati	16

CAPO IX - TERMINI DI ESECUZIONE E PENALI	17
Art. 31 – Consegna e inizio dei lavori	17
Art. 32 – Termini per l’ultimazione dei lavori	17
Art. 33 – Penali in caso di ritardo.....	18
Art. 34 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	18
Art. 35 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	19
CAPO X - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI	20
Art. 36 – Programma di esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore e cronoprogramma.....	20
CAPO XI - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI	21
Art. 37 – Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori.....	21
Art. 38 – Sospensioni ordinate dal R.U.P.....	21
CAPO XII – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL’APPALTATORE.....	23
Art. 39 – Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore	23
Art. 40 – Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore	26
Art. 41 – Terre e rocce da scavo.....	27
Art. 42 – Custodia del cantiere	27
Art. 43 – Cartello di cantiere	28
Art. 44 – Manutenzione delle opere sino al collaudo	28
Art. 45 – Spese contrattuali, imposte, tasse.....	28
CAPO XIII - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....	29
Art. 46 – Lavori a corpo.....	29
Art. 47 – Lavori a misura.....	29
Art. 48 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera	29
CAPO XIV - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI.....	30
Art. 49 – Anticipazione.....	30
Art. 50 – Pagamenti in acconto e liquidazione costi sicurezza	30
Art. 51 – Pagamenti a saldo.....	30
Art. 52 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	31
Art. 53 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	32
Art. 54 – Revisione prezzi	32
Art. 55 – Cessione del contratto e cessione dei crediti	32
Art. 56 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	32
CAPO XV - CONTROLLI.....	33
Art. 57 – Accertamento delle opere	33
Art. 58 – Norme generali sui materiali, sui componenti, sui sistemi e sull’esecuzione	33
CAPO XVI - SPECIFICHE MODALITÀ E TERMINI DI COLLAUDO.....	35
Art. 59 – Collaudo.....	35
CAPO XVII – MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	37
Art. 60 – Controversie.....	37